Scuola dell'infanzia – Scuola primaria – Scuola Secondaria di primo grado **Sede:** Via Giovanni XXIII, 19 - 10064 PINEROLO (TO) – Tel. 0121 795573 Codice Meccanografico: TOIC8BN00Q – Codice Fiscale: 94573110015 - Codice univoco fatturazione: UFY8JI E-mail ordinaria: TOIC8BN00Q@istruzione.it E-mail PEC: TOIC8BN00Q@pec.istruzione.it sito web: http://www.icpinerolo4.edu.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Articolo 1. Il Contratto educativo per una convivenza civile

All'inizio del primo anno, gli studenti sottoscrivono un Contratto educativo per una convivenza civile, un patto educativo con la scuola che li impegna a osservare il regolamento di disciplina, avendo chiaro quali sono i comportamenti che non verranno accettati e tollerati all'interno della scuola e quali saranno le sanzioni di fronte a questi comportamenti.

Il Coordinatore è referente per il Consiglio di Classe della formalizzazione del Contratto formativo. La relazione educativa tra insegnanti e studenti è la base fondamentale della nostra scuola.

Ogni insegnante si impegna, come adulto e come docente, ad essere **disponibile all'ascolto e al dialogo con gli studenti**, spiegando e chiarendo anche le proprie scelte didattiche, valutative, di conduzione della lezione.

Articolo 2 . I principi

L'azione disciplinare è improntata a questi principi:

- a. la responsabilità disciplinare è personale;
- b. nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- c. la **volontarietà** intesa come dolo dei comportamenti che violano le norme disciplinari e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la **gravità** dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare;
- d. le sanzioni sono sempre **temporanee**, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- e. nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri dello studente, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità;
- f. le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente;
- g. alla studentessa e allo studente può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica;
- h. **la reiterazione di un comportamento** che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione disciplinare di grado immediatamente superiore;
- i. l'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al **risarcimento degli eventuali danni arrecati**;
- j. la sanzione deve essere tempestiva e deve essere comminata **nel tempo più breve possibile** dall'avvenimento della violazione.

Articolo 3. Le violazioni

Sono considerate violazioni dei doveri scolastici:

- 1. Frequenza irregolare delle lezioni:
 - a. assenze ripetute prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche;
 - b. assenze non giustificate;
 - c. ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati;
 - d. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza rispetto a **ritardi o uscite anticipate**, allontanamento dalla scuola.

2. Alterazione degli strumenti di registrazione e comunicazione con le famiglie:

- a. uso di giustificazioni false, per il contenuto o per la sottoscrizione;
- b. alterazione o manomissione del diario, del libretto personale;
- c. **modificazione o cancellazione di giudizi** espressi dai docenti sul diario o sul libretto di valutazione;
- d. danneggiamento o sottrazione di registri, verifiche.

3. Danneggiamento di strutture, arredi, macchinari e sussidi didattici della scuola:

- a. danneggiamento, sottrazione o dispersione di oggetti di proprietà della scuola;
- b. detenzione di oggetti pericolosi (accendini, coltellini e simili);
- c. utilizzo in modo improprio del materiale scolastico;
- d. sottrazione del materiale della scuola o dei compagni;
- e. intrusione nei locali della scuola.

4. Comportamenti che denotano mancanza di rispetto agli adulti presenti nella scuola, al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale tutto della scuola:

- a. comportamenti o espressioni irriguardosi;
- b. comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti, anche con l'utilizzo di supporti del cellulare e del web;
- c. ripresa di filmati, immagini, registrazione di espressioni, al di fuori della programmazione scolastica e in mancanza di specifica autorizzazione;
- d. uso di abbigliamento non idoneo all'ambiente scolastico.

5. Comportamenti che denotano mancanza di rispetto nei confronti dei compagni:

- a. comportamenti o espressioni gravemente irriguardosi, in particolare se rivolti alla nazionalità, alla religione, alle scelte affettive e emotive dei compagni, anche con l'utilizzo di supporti del cellulare e del web;
- b. comportamenti bullistici, intimidatori o molesti in particolare se attuati con atteggiamenti aggressivi e violenti o in qualche modo volti a danneggiare un compagno escludendolo dal gruppo dei pari o diffondendo calunnie sul suo conto;
- c. complicità, all'interno di un gruppo, nell'organizzare e/o attuare prevaricazioni nei confronti di un compagno;
- d. comportamenti volti a deridere i compagni , in particolare se si tratta di persone con disabilità;
- e. ripresa e riproduzione di immagini e filmati non autorizzati;
- f. danneggiamento del materiale scolastico dei compagni;
- g. sottrazione del materiale dei compagni;

h. In generale, comportamenti che creano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (se stessi e gli altri).

6. Uso improprio del telefono cellulare

I cellulari sono ammessi come strumento di controllo e di contatto della famiglia con lo studente durante gli spostamenti per e dalla scuola verso casa. Nella scuola i cellulari devono essere sempre spenti, anche durante l'intervallo e la pausa mensa. Per le comunicazioni urgenti si può utilizzare il telefono della scuola. I cellulari in funzione, eccetto che nei casi in cui un docente ne autorizzi l'uso per scopi didattici, saranno momentaneamente ritirati dagli insegnanti e potranno essere recuperati dai genitori degli allievi in accordo con gli insegnanti.

7. Uso improprio del web

La diffusione in qualsiasi forma (da cellulare o pc, a scuola e da casa) di informazioni, di immagini, video, commenti o espressioni tendenti a ridicolizzare, offendere, denigrare compagni di scuola, le loro famiglie, gli insegnanti, il personale ata, in particolare nei confronti di disabili, o utilizzando espressioni razziste o sessiste.

Articolo 4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari

Le sanzioni disciplinari sono:

- 1. il richiamo verbale;
- l'obbligo di trascorrere l'intervallo in classe o in locali sorvegliati;
- 3. **la nota sul diario,** al fine di segnalare alla famiglia comportamenti o mancanze degli studenti;
- 4. **l'annotazione sul registro**, come segnalazione di un comportamento negativo o di violazioni disciplinari all'intero Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico, **che deve essere sempre segnalata sul diario**;
- 5. la convocazione dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati;
- 6. l'individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell'ambito dell'ordinaria frequenza scolastica da giorni 1 a giorni 6, con annotazione sul diario da parte di un docente dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività;
- 7. la **possibilità di escludere** lo studente **dalla partecipazione ad iniziative particolarmente significative** (uscite scolastiche, attività laboratoriali...) per le quali ci sia un'assunzione di responsabilità diretta da parte dei docenti;
- 8. **la sospensione e l'allontanamento temporaneo** dello studente dalla comunità scolastica per un periodo **non superiore a 15 giorni**
- 9. **la sospensione e l'allontanamento temporaneo** dello studente dalla comunità scolastica per un periodo **superiore a 15 giorni**
- 10.**l'allontanamento** dello studente dalla comunità scolastica **fino al termine dell'anno** scolastico

11. l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi.

Saranno sanzionabili con la sospensione e l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica:

- a. gli episodi di violenza;
- b. gli episodi di bullismo;
- c. le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità;
- d. la sottrazione di materiali;
- e. le gravi mancanze di rispetto nei confronti degli adulti presenti nella scuola;
- f. la ripresa, la riproduzione, lo scambio, la vendita, l'immissione in Internet di immagini e filmati sottoposti a privacy o l'immissione nel web di commenti o espressioni tendenti a ridicolizzare, offendere, denigrare compagni di scuola, le loro famiglie, gli insegnanti, il personale a.t.a., in particolare nei confronti di disabili, o utilizzando espressioni razziste o sessiste
- g. L'alterazione di voti, giudizi, note, espressi dai docenti;
- h. il disturbo continuato e ripetuto delle lezioni;
- i. le situazioni di pericolo per la propria incolumità e per quella degli altri.

Articolo 5. Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari

Nel caso di sospensione entro i 15 giorni, l'Organi competente per l'irrogazione della sanzione stessa è il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico (art. 4, comma 8 del DPR 249/98 così come modificato dal DPR 235/07 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 Giugno 1998,n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

Per sanzioni che prevedono periodi di sospensione superiori ai 15 giorni dovrà essere convocato il Consiglio d'Istituto. Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. (DPR 235/07 Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 24 Giugno 1998,n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.)

Approvato dal Collegio dei Docenti con Delibera N° 7 del 16 Maggio 2017 e dal Consiglio di Istituto con Delibera N° 8 del 27 Giugno 2017.